



**COMUNE DI QUARTO D' ALTINO**  
PROVINCIA DI VENEZIA

# **RINNOVO CARTA DI IDENTITA'**

## **LA RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**

Visto l'art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni;

Visto l'ultimo comma dell'art. 290 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visti gli artt. 35 e 36 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno: 26 giugno 2008, n. 8; 27 ottobre 2008, n. 12 con le quali sono state date istruzioni di carattere operativo per l'esatta ed uniforme applicazione della nuova disciplina;

Visti il Decreto-legge n.70 del 13 Maggio 2011 e la circolare n.25 del Ministero dell'Interno del 26.05.2011 inerenti al rilascio della carta d'identità ai minori;

## **R I C O R D A**

- che la carta di identità ha validità di **DIECI ANNI** e che, pertanto, coloro che posseggono la carta di identità scaduta non possono servirsene se non provvedono alla rinnovazione richiedendola tempestivamente all'ufficio comunale;
- che i possessori di carta di identità con scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, dovranno chiedere all'ufficio comunale la convalida del documento per ulteriori cinque anni. La richiesta può essere avanzata anche da persona diversa dall'intestatario, purché munito di delega e del documento da convalidare;
- che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza e, sulla stessa, può essere indicato, a richiesta, lo stato civile e la professione;
- che la stessa può sostituire la presentazione della certificazione, dei dati in essa contenuti, attraverso la presentazione di copia fotostatica del documento, anche non autenticata;
- che copia, anche non autenticata, della carta di identità può essere allegata ad istanza diretta alla pubblica amministrazione in sostituzione dell'autenticazione della firma.
- Che la carta d'identità dei minori ha **una validità di TRE ANNI (per i minori di anni tre)**, mentre ha **una validità di CINQUE ANNI (per i minori con età compresa fra i tre ed i diciotto anni)**.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

*Dalla residenza comunale, 31.12.2011*

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to-Dott.ssa Jessica Sacchetta